Studio Amato: LE RISORSE

Il finanziamento dei soci

trattamento fiscale e contabile

Marzo 2014 - 01

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e Revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

INDICE:

ARGOMENTO	Pag	ARGOMENTO	Pag
Introduzione: natura della prestazione del socio	**03**	**Trattamento a bilancio**	**12**
Aspetti civilistici del finanziamento soci	**05**	**Scritture contabili**	**12**
Finanziamenti soci fruttiferi di interessi	**05**	Caso 1 - Finanziamento infruttifero da soci	12
Restituzione	05	Caso 2 - Finanziamento fruttifero di interessi	13
Onerosità	05	**Rinuncia dei soci**	**13**
Finanziamenti soci infruttiferi di interessi	**06**	Caso 3 – rinuncia del socio alla restituzione del finanziamento	13
Il limite della raccolta del risparmio	**07**	**Aspetti fiscali**	**14**
Le clausole statutarie ed i verbali di assemblea	**08**	**Disciplina: aspetti generali**	**14**
Le eventuali clausole statutarie nelle spa	08	**Trattamento degli interessi passivi**	**14**
Le eventuali clausole statutarie nelle srl	08	**L'imposta di registro**	**15**
Documentazione necessaria	**09**	**Comunicazione all'Agenzia delle Entrate**	**15**
Verbale di assemblea	09	**Normativa**	**16**
Prova documentale del rapporto fra socio e società	10	C. I. C. R. DELIBERAZIONE 19 luglio 2005 n. 1058	16
Fac simile di corrispondenza commerciale	11	Artt. da 1813 a 1822 Codice Civile	16
Oggetto: Vs richiesta di finanziamento	11	Articolo 1284 Codice civile	16
Il principio della postergazione	**11**	Art. 2467 Codice civile	16
Aspetti contabili	**12**	D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385	16

Introduzione: natura della prestazione del socio

I soci di società, srl o spa, possono erogare fondi alla persona giuridica a vario titolo.
In funzione della finalità con la quale tali erogazioni avvengono, si distingue fra:

- Conferimenti;
- Versamenti/apporti;
- Finanziamenti.

Schematicamente le erogazioni di cui sopra sono così definibili:

Schema dei fondi erogati alla società

E' opportuno sottolineare come le fonti di finanziamento dell'impresa possano esternarsi in due categorie:

- **capitale proprio (o di rischio)**;
- **capitale di terzi**.

Rientrano nella prima categoria tutti i conferimenti e i versamenti/apporti effettuati dai soci destinati a sostenere durevolmente l'attività imprenditoriale; a fronte del conferimento o versamento/apporto è riconosciuto loro il diritto sia alla ripartizione degli utili eventualmente generati e distribuiti, che al rimborso del capitale conferito, che potrà avvenire in sede di liquidazione della società e previo preventivo soddisfacimento dei creditori sociali.

I finanziamenti effettuati sotto forma di capitale proprio, confluendo nel patrimonio aziendale, sono assoggettati al rischio di impresa e sono rimborsabili solamente in seguito all'adempimento delle obbligazioni sottoscritte nei confronti dei terzi.

Da sottolineare che, nella norma, il reperimento di fondi da parte della società presso il pubblico è vietato, poiché permesso solamente se il finanziamento proviene da soggetti quali istituti di credito, intermediari finanziari ecc… cioè da soggetti autorizzati al finanziamento. Tuttavia, la delibera CICR 2005 ammette i finanziamenti infragruppo, ovvero, tra società controllanti, controllate e collegate.

La caratteristica principale dei finanziamenti consiste nella priorità relativa al rimborso delle somme concesse rispetto al capitale proprio: in questo caso, infatti, si tratta di un puro finanziamento in cui il capitale figura come un debito verso terzi, senza venir acquisito nel patrimonio sociale

Aspetti civilistici del finanziamento soci

A tal riguardo si analizzeranno:

- finanziamenti soci fruttiferi di interessi;
- finanziamenti soci infruttiferi di interessi.

Finanziamenti soci fruttiferi di interessi

Vediamo i due aspetti, dal punto di vista civilistico, della *restituzione* e dell'*onerosità*.

Restituzione

Per ciò che concerne l'aspetto civilistico, in linea generale, i versamenti effettuati dai soci con obbligo di restituzione da parte della società si configurano come rapporti cui risulta applicabile la disciplina del **contratto di mutuo** (artt. da 1813 a 1822 cod. civ.). Essi, pertanto, rappresentano un debito da parte della società, verso il socio (in forza dell'obbligo di restituzione) e, in sede di bilancio, rappresentano una posta iscrivibile nel passivo dello Stato Patrimoniale (Voce D.3 - Debiti verso soci per finanziamenti).

Onerosità

In relazione all'onerosità, l'art. 1815 c.c. dispone che "*salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante*".

Il finanziamento dei soci, dunque, si caratterizza "naturalmente" come un contratto a prestazioni corrispettive: il socio (colui che eroga denaro) concede un finanziamento alla società a fronte della restituzione del denaro e dei relativi interessi maturati.

Nel caso in cui i soggetti abbiano definito l'operazione in base agli ordinari canoni di onerosità, in relazione agli interessi da corrispondere al socio da parte della società, dal combinato disposto degli artt. 1815 e 1284:

- in base alla regola generale, gli interessi risultano dovuti dal mutuatario nella misura legale; c.c. discende che:
- è possibile stabilire, tramite accordo fra le parti, una misura superiore a quella legale (fatto salvo il non superamento del limite di usura): in tal caso, ai fini della sua validità, l'accordo deve essere approvato in forma scritta;
- anche nel caso dei finanziamenti da parte dei soci, nell'eventualità in cui gli interessi pattuiti si configurino come "usurari", la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e Revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

Finanziamenti soci infruttiferi di interessi

Come detto nel paragrafo precedente, l'art. 1815 c.c. dispone che "***salvo diversa volontà delle parti,*** *il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante",* ciò sta a significare che nella norma l'operazione di finanziamento da parte del socio alla società è da intendersi quale operazione a prestazioni corrispettive, fatta salva, appunto, l'ipotesi in cui, fra socio e società intercorra l'accordo tale per cui, la somma erogata a titolo di finanziamento debba venire restituita al socio tale e quale, **senza la maggiorazione degli interessi del caso**.

DA NOTARE CHE

La differenza fra conferimento e versamento/apporto da un lato e finanziamento dall'altro, con particolare riferimento alla figura del socio, prevede che nel primo caso la restituzione delle somme erogate dal socio avvenga successivamente alla chiusura dei rapporti con la società in qualità di socio, mentre nel secondo caso, allo scadere del debito vi è immediata soddisfazione.

Tuttavia è essenziale identificare correttamente la natura del finanziamento poiché porta con sé conseguenze di notevole rilevanza pratica: nel caso in cui non si ritengano versate sotto forma di mutuo, le somme in questione assumono la natura di capitale di rischio ed in quanto tali sottoposte al vincolo di destinazione del capitale sociale.

Sono le circostanze, la causa e le modalità di attuazione a rivelare la reale natura del versamento, che, dunque, può in alcuni casi configurarsi come un vero e proprio apporto di capitale sociale.

Il limite della raccolta del risparmio

In relazione alla raccolta di fondi da parte della società, occorre dire che il finanziamento soci fruttifero incontra il limite degli artt. 11 e 130 del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario - TUB).

Vediamo le norme in questione:

Art. 11 - Raccolta del risparmio

1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche. … omissis…

3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro. … omissis…

Art. 130 - Abusiva attività di raccolta del risparmio

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

Secondo il TUB, pertanto, sembrerebbe che la raccolta generica del risparmio presso il pubblico sia concessa solo alle banche, tuttavia il CICR, inizialmente con la Deliberazione del 3 marzo 1994, successivamente con la Deliberazione del 19 luglio 2005, ha stabilito limiti e criteri di ammissibilità della raccolta del risparmio presso i soci di spa, disciplinandone le ipotesi di ammissibilità.

Pertanto, alla luce delle Deliberazioni di cui sopra (Sezione III – raccolta presso soci, dipendenti e nell'ambito di gruppi, artt. 6 e segg.), **non costituisce raccolta di risparmio** presso il pubblico, quella effettuata presso i soci a titolo di finanziamento fruttifero di interessi o presso dipendenti, società controllanti, controllate o collegate.

Condizioni affinché il finanziamento di cui sopra non sia considerato raccolta di risparmio presso il pubblico sono le seguenti:

- la raccolta deve essere rivolta a soggetti iscritti nel libro soci da almeno tre mesi;
- il socio finanziatore deve detenere una partecipazione pari ad almeno il 2% del capitale sociale, risultante da ultimo bilancio approvato;
- la facoltà di finanziamento alla società **deve essere esplicitamente prevista nello statuto**.

Le clausole statutarie ed i verbali d'assemblea

Vediamo ora una serie di esempi di clausole da prevedere nello statuto al fine di disciplinare la fattispecie del finanziamento dei soci.

Le eventuali clausole statutarie nelle Spa

Le formule di seguito sono alternative.

A. …Gli eventuali finanziamenti dei soci alla Società, a qualunque titolo effettuati, anche se non in proporzione al capitale sottoscritto da ciascun socio, saranno fruttiferi di interessi, fatto salvo che la delibera in tal senso non disponga diversamente…

B. La Società potrà ottenere finanziamenti dai soci a titolo sia oneroso che gratuito, per i quali può essere stabilito o meno l'obbligo di restituzione. I finanziamenti per i quali è stabilito l'obbligo di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

C. I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione al capitale sociale sottoscritto, che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi e che detengano una partecipazione al capitale almeno pari al 2% dell'ammontare del capitale nominale, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

La normativa relativa alle spa nulla dice in particolare per i finanziamenti dei soci alla società, pertanto la fattispecie è regolata dalla legge, ove trattato l'argomento; dalla libera volontà dei soci che ne prevedono il trattamento tramite clausole particolari inserite nello statuto. Nel rispetto del TUB e delle deliberazioni CICR citate in precedenza.

Le eventuali clausole statutarie nelle srl

A. …Gli eventuali finanziamenti dei soci alla Società, a qualunque titolo effettuati, anche se non in proporzione al capitale sottoscritto da ciascun socio, saranno fruttiferi di interessi, fatto salvo che la delibera in tal senso non disponga diversamente…

B. I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione al capitale sociale sottoscritto, che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi e che detengano una partecipazione al capitale almeno pari al 2% dell'ammontare del capitale nominale, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato. Salvo diversa pattuizione, i finanziamenti dei soci alla società devono considerarsi infruttiferi di interessi.

C. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i scoi, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

La natura contrattuale del finanziamento del socio alla società non prevede che l'operazione debba venire approvata dall'assemblea, tuttavia, per le ragioni fiscali di prammatica, è opportuno redigere un verbale *ad hoc* riportante le decisioni dei soci in merito.

Documentazione necessaria

Vediamo ora la documentazione alternativamente necessaria.

Verbale di assemblea

Posto che il finanziamento è un contratto che si conclude tra il socio la società per il tramite dell'organo amministrativo, il verbale di assemblea non è strettamente necessario. Ma è comunque consigliabile.

Quindi un'assemblea potrebbe avere il solo significato di informare i soci nel loro complesso dell'avvenuta esecuzione del finanziamento, il che probabilmente è procedura ancora più appropriata quando la prestazione non è resa da tutti i soci.

Prova documentale del rapporto tra socio e società

Il contratto stipulato tra il socio e l'organo amministrativo, seppur nelle varie forme ammissibili esaurisce sostanzialmente gli obblighi documentali.

La formalizzazione del finanziamento può avvenire mediante un contratto vero e proprio, o anche mediante lo scambio di corrispondenza commerciale. In questo secondo caso la conclusione del contratto si ha quando, a fronte di una proposta di finanziamento, interviene l'accettazione da parte del soggetto cui la proposta è stata inviata. E' necessario, tuttavia, che sia nel caso del contratto, sia nel caso dello scambio di corrispondenza commerciale vi sia data certa. La data certa può essere attribuita con varie modalità attraverso:

- la formazione di un atto pubblico;
- l'apposizione di autentica, il deposito del documento o la vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
- la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico;
- il timbro postale che deve ritenersi idoneo a **conferire carattere di certezza alla data di una scrittura** tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto (per ottenere data certa occorre rivolgersi ad un qualunque ufficio postale e richiedere l'apposizione su ogni documento costituente lo scambio di corrispondenza, di data certa mediante la seguente dicitura sul documento in questione: *"si richiede l'apposizione di data certa",* oppure procedere allo scambio di corrispondenza a mezzo raccomandata AR)*;*
- l'utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione che offrano adeguate garanzie di non-modificabilità dei dati successivamente alla annotazione (ad esempio pec società vs pec socio e viceversa);
- l'invio del documento ad un soggetto esterno, ad esempio un organismo di controllo.

Ci si renda conto che l'utilizzo di una forma (contratto) piuttosto che dell'altra (corrispondenza commerciale) comporta notevoli differenze in termini di Imposte Indirette:

- se il finanziamento è formalizzato in un contratto, è dovuta l'imposta di registro in termine fisso e nella misura del 3% sull'importo finanziato;
- se il finanziamento è formalizzato mediante scambio di corrispondenza commerciale, l'imposta di registro è dovuta solo quando si realizza il cosiddetto caso d'uso.

Fac simile di corrispondenza commerciale

Soc. SpA/srl ***Via Tizio,29*** ***00100 ROMA*** **RACCOMANDATA AR n. ……** **(**oppure: si richiede apposizione di data certa) Oggetto: Richiesta finanziamento infruttifero dei soci Con la presente Le comunico che la società di cui è socio, per meglio affrontare le esigenze e il fabbisogno finanziario futuro, necessita di un finanziamento da parte dei Soci dell'importo complessivo di euro 66.000,00 (sessantaseimila/00), La invito a voler confermare la sua disponibilità a finanziare la società. Tale finanziamento fruttifero/infruttifero potrà essere restituito compatibilmente con la situazione finanziaria futura. Distinti saluti. L'Amministrazione Roma, li ……..	Spett.le Sig. Caio Sempronio Via Omega, 33 00100 ROMA
	Roma, lì …… Spett.le Soc. SpA/srl Via Tizio 29 00100 ROMA
RACCOMANDATA AR n. …… (oppure: si richiede apposizione di data certa) Oggetto: Vs richiesta di finanziamento In riferimento alla richiesta di finanziamento del ……., con la presente Vi confermo la mia disponibilità ad effettuare un versamento di € 66.000,00 (sessantaseimila/00) a favore della società SpA/srl a titolo di finanziamento **infruttifero/fruttifero**, rimborsabile come proposto nella lettera di richiesta. Distinti saluti. FIRMATO	

Il principio della postergazione

La norma di riferimento relativa ai finanziamenti dei soci, contenuta nell'art. 2467 c.c. e riguardante le s.r.l., disciplina il principio della postergazione: infatti secondo il primo comma *"il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società* ***è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito****".*

Attraverso la disciplina del principio di postergazione, il legislatore ha sostanzialmente raggiunto un duplice obiettivo:

- porre un freno alla sottocapitalizzazione "materiale", vale a dire l'insufficienza di risorse immesse dai soci, a prescindere dal vincolo giuridico o dalla registrazione contabile;
- evitare la sottrazione di somme dal bacino societario in momenti di evidente crisi finanziaria a scapito di altri creditori (ad esempio proprio nel caso del fallimento).

Aspetti contabili

Trattamento a bilancio

Il Principio Contabile 28 (relativo al patrimonio netto) afferma che "nell'ambito della problematica relativa alla separazione tra le Passività ed il Patrimonio netto, particolare rilevanza assume l'analisi della natura dei versamenti che i soci decidono di effettuare, anche senza procedere a formali aumenti del capitale sociale". Sia nell'ipotesi in cui le somme conferite assumano la veste di dotazione patrimoniale, sia nel caso in cui configurino un finanziamento effettuato a titolo di capitale di debito, il succitato principio contabile distingue, in particolare le seguenti tipologie di versamenti:

1. **a titolo di finanziamento**, si configura come un prestito vero e proprio, in relazione al quale sussiste un obbligo di restituzione nei confronti del socio; in forza del vincolo di rimborso, devono essere iscritti tra le passività alla voce D.3 - "Debiti verso soci per finanziamenti". In Nota Integrativa è previsto che i finanziamenti effettuati dai soci alla società *vadano indicati come ripartiti per scadenze e con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori*.
2. **a fondo perduto**,
3. **in conto futuro aumento di capitale**,
4. **in conto aumento di capitale**,

Scritture contabili

Anche se il credito è concesso dai soci, per la società si tratta pur sempre di un finanziamento a titolo di prestito, che può essere infruttifero o fruttifero di interessi. Vediamo gli esempi di scritture contabili.

Caso 1 - Finanziamento infruttifero da soci

Voce di bilancio	***Dare***	***Avere***
Banca ns. c/c	**59.000,00**	
Finanziamento da soci (*D3 – Debiti v. soci per finanziamenti)*		**59.000,00**

Caso 2 - Finanziamento fruttifero di interessi

Voce di bilancio	*Dare*	*Avere*
Banca ns. c/c	**59.000,00**	
Finanziamento da soci (*D3 – Debiti v. soci per finanziamenti)*		**59.000,00**

Alla scadenza, la società deve restituire il prestito e gli interessi al netto della ritenuta fiscale d'acconto del 12,50% (vedi dopo), che la società dovrà versare all'Erario entro il 16 del mese successivo.

Voce di bilancio	*Dare*	*Avere*
Finanziamento da soci (*D3 – Debiti v. soci per finanziamenti)*	**59.000,00**	
Interessi passivi	**10.000,00**	
Banca ns. c/c		**58.750,00**
Erario c/to ritenute su interessi		**1.250,00**

Rinuncia dei soci

Accade a volte che i soci decidano di rinunciare a richiedere la restituzione del finanziamento fatto in precedenza alla società. In questa ipotesi la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione **trasforma il debito per finanziamento in una riserva di capitale.** Sul punto il principio OIC n. 28 afferma che "ha così natura di riserva di capitale quella che viene ad essere costituita con la rinuncia al credito vantato dai soci, sia per partecipare alla copertura della perdita, sia per futuri aumenti di capitale". E dunque, da un punto di vista contabile, la rinuncia di un credito da parte di un socio potrebbe anche non essere rilevata a conto economico come sopravvenienza attiva ma iscritta direttamente in una riserva di patrimonio netto, quale conferimento da parte del socio.

Caso 3 – Rinuncia del socio a restituzione finanziamento

Voce di bilancio	*Dare*	*Avere*
Finanziamento da soci (*D3 – Debiti v. soci per finanziamenti)*	**59.000,00**	
Patrimonio netto (in una delle voci di riserva del capitale)		**59.000,00**

Aspetti fiscali

Il finanziamento da parte dei soci risulta rilevante sia nell'ambito delle imposte dirette che in quello delle imposte indirette. Nella pratica il rapporto di finanziamento spesso non è regolato da alcun accordo scritto e il suo trattamento si deve dedurre esclusivamente dal comportamento concludente delle parti e dall'iscrizione di tale operazione. E' comunque consigliabile avere un accordo scritto.

Disciplina: aspetti generali

Il vigente Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede espressamente all'art. 46, D.P.R. 917/86, che le somme versate dai soci alle società commerciali si considerano date a mutuo se dai bilanci di queste ultime non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo, quale, per esempio, può essere un versamento in conto aumento di capitale.

Il contratto di mutuo, previsto all'art. 45, co. 2, D.P.R. 917/86 , prescrive a sua volta la presunzione di onerosità al saggio legale, se la misura degli interessi non è determinata per iscritto. La conseguenza di tale presunzione è l'insorgenza dell'obbligo di operare la relativa ritenuta sugli interessi maturati prevista dall'art. 26, co. 5, D.P.R. 600/73.

In particolare la ritenuta può essere del 26 per cento a titolo d'imposta[1].

La corresponsione dei predetti redditi di capitale con conseguente effettuazione della ritenuta obbliga la società-sostituto d'imposta a presentare il modello 770 ordinario. Un aspetto particolare dell'applicazione delle ritenute sugli interessi derivanti dai finanziamenti dei soci riguarda il momento in cui il sostituto d'imposta è obbligato a operare le ritenute. Generalmente, la ritenuta deve essere operata all'atto del pagamento delle somme soggette al prelievo.

Trattamento degli interessi passivi

Altra questione connessa con il finanziamento da soci è la possibilità per la società che riceve finanziamenti a titolo oneroso di dedurre i relativi interessi passivi. La L. 244/2007 ha radicalmente modificato la normativa di riferimento contenuta nel Tuir. In particolare: il finanziamento da soci rientra, in quanto considerato contratto di mutuo rientra nella norma prevista dall'art. 96, co. 3, D.P.R. 917/86.

[1] Circ. 19/E 27/6/2014

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e Revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

L'imposta di registro

Il contratto di finanziamento da soci **redatto in forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata** è soggetto a registrazione in termine fisso, entro 20 giorni dalla data dell'atto.

Diversamente, se il contratto è concluso con **scambio di corrispondenza**, la registrazione è dovuta solo in caso d'uso. Tali previsioni normative si deducono dall'applicazione dell'art. 5 ("Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso") D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro) e dell'art. 9 della Tariffa - parte prima. In tutti i suddetti casi l'imposta è determinata nella misura proporzionale del 3 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso.

I contratti di finanziamento soci, stipulati verbalmente, e le scritture private sottoscritte all'estero non sono soggetti all'obbligo di registrazione, in quanto esclusi dal Testo unico.

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

L' art. 2, co. 36-terdecies e 36duodevicies, DL 138/2011, ha introdotto un particolare obbligo di comunicazione, nel caso in cui in una società ricorrano situazioni particolari.

La comunicazione in oggetto prevede, per ogni anno di imposta, due tipologie di comunicazione relative ad altrettante operazioni effettuabili fra società/impresa individuale da un lato e soci/famigliari dell'imprenditore individuale dall'altro. Le operazioni da comunicare con tale modello sono le seguenti.

1) Concessione da parte della società/impresa individuale a soci/famigliari dell'imprenditore individuale di beni appartenenti all'impresa, a titolo gratuito o ad un corrispettivo inferiore al valore di mercato.
2) **Capitalizzazioni o finanziamenti ricevuti da soci (o famigliari dell'impresa individuale) per importi superiori a 3600 euro.**

Nel caso di specie, i finanziamenti dei soci rientrano nel punto n. 2) e le informazioni richieste sono l'ammontare dei finanziamenti o delle capitalizzazioni effettuati a favore della società nel periodo d'imposta dal singolo socio, nel caso di specie, o dal familiare dell'imprenditore, ma solo nei casi in cui siano di importo complessivo non inferiore a 3.600 euro.

Per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600 euro complessivi si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d'imposta al socio o al familiare dell'imprenditore.

Normativa

Riportiamo la normativa d'interesse che potrà essere consultata per maggiori dettagli.

C. I. C. R. DELIBERAZIONE 19 luglio 2005 n. 1058

Tratta della raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche.

Artt. da 1813 a 1822 Codice Civile

Si tratta del Capo XV che si occupa del mutuo.

Articolo 1284 Codice Civile

Titolato Saggio degli interessi.

Articolo 2467 Codice Civile

Titolato Finanziamenti dei soci.

D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, specificatamente articolo 11 "Raccolta del risparmio" e articolo 130 "Abusiva attività di raccolta del risparmio"